




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Debiti con la banca: quando l'interesse non è mai usurario

Autore: Redazione | 18/06/2014



In presenza della clausola di salvaguardia gli interessi moratori si considerano sempre entro il limite legale.

Vorresti fare causa alla tua **banca** perché ritieni che gli interessi di mora che ti sono stati applicati appaiono eccessivamente elevati, tanto da superare la soglia dell'**usura**? Prima di intraprendere questa importante (e costosa) scelta, controlla bene il **contratto di mutuo** che ti è stato fatto firmare. Infatti, se ivi dovesse essere presente la cosiddetta "**clausola di salvaguardia**", la banca sarebbe al

riparo da ogni contestazione.

Cos'è la clausola di salvaguardia?

Si tratta di una previsione contrattuale inserita, di tanto in tanto, dagli istituti di credito proprio per escludere che il saggio degli **interessi moratori** possa dirsi usurario.

Non esiste una formula precisa per esprimere la clausola di salvaguardia, ma una possibile formulazione potrebbe la seguente:

“La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la misura sia pari al limite medesimo”.

Se, dunque, il **contratto di mutuo** contiene una siffatta clausola allora, con molta probabilità, tu perderai la causa. È questo, almeno, il convincimento appena espresso dal Tribunale di Napoli **[1]**.

La stessa sentenza chiarisce anche un altro importante aspetto sempre in materia di interessi. La clausola contrattuale presente nel mutuo che prevede la corresponsione di **interessi in misura superiore a quella legale** non rientrerebbe tra quelle che devono essere approvate specificatamente per iscritto (essa, infatti, non si considera **vessatoria**). Tale orientamento era stato già espresso, in passato, anche dalla Cassazione **[2]**. Inutile, quindi, anche in questo caso, appigliarsi a un elemento formale per attaccare il contratto: l'assenza di una seconda firma ad approvazione del saggio di interessi ultralegali non rende nullo il mutuo.

La quasi totalità dei contratti bancari di finanziamento stipulati nella pratica contiene ormai una **clausola di salvaguardia**, rendendo sempre più aleatorio, per il mutuatario, pensare di vincere il giudizio sull'usurarietà del contratto.

Note

[1] Trib. Napoli, sent. del 4.06.2014; conforme Trib. Napoli, ord. 28.01.2014. **[2]** Cass. sent. n. 9646/2006; Cass. sent. n. 16124/2009. *Autore immagine: 123rf com*